

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

*I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

I Commissione - Resoconto di giovedì 21 luglio 2005

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

C. 5864 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2005.

Donato BRUNO (FI) comunica che con riferimento al provvedimento in esame sono stati presentati gli emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 13*) e avverte che il deputato Mascia ha sottoscritto gli emendamenti 5.2 Bressa, 5.3 Leoni, 6.1 Motta, 15.5 Bressa, 15.4 Boato, 15.5 Bressa, 17. 2, 17.3 e 17.4 Guerzoni, 17.1 Amici e 21.1 Boato. Avverte inoltre che sono da ritenere inammissibili, per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, gli articoli aggiuntivi: 14.01 Nespoli, che, mediante una novella all'articolo 271 del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è volto ad estendere anche con riferimento all'Associazione nazionale dei difensori civici italiani la possibilità, per gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni, di concedere gratuitamente la disponibilità di una sede e di assumere le relative spese a carico del loro bilancio; 17.01 Governo, volto a modificare una disposizione del decreto legislativo sul trattamento dei dati personali, concernente i contrassegni rilasciati per circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide; gli identici *17.02 Sterpa e *17.03 Mongiello, che sono volti a prorogare le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 17.04 Di Giandomenico, che introduce disposizioni puntuali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. Tale articolo aggiuntivo presenta inoltre profili problematici anche con riguardo alla sua incidenza su una fonte normativa di rango subordinato alla legge.

Riccardo MIGLIORI (AN), *relatore*, rappresenta l'esigenza di procedere ad un approfondimento delle proposte emendative presentate, prima di proceder all'espressione del parere di sua competenza.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal relatore e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 13

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (C. 5864 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso lettera c), alla lettera f-ter), sopprimere la parola: stabili.

1. 1. Leoni, Marone.

Al comma 1, capoverso lettera c), sopprimere la lettera f-quater).

1. 2. Leoni, Marone.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 20-ter, sostituire la parola: concludono con le seguenti: possono concludere.

2. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso articolo 20-ter, lettera b) sopprimere la parola: omogenei.

2. 2. Leoni, Marone.

Al comma 1, capoverso articolo 20-ter, lettera d), sostituire le parole da: procedimentali fino alle parole: valorizzare le con le seguenti: di valorizzazione delle.

2. 3. Leoni, Marone.

ART. 5.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Il Governo e le regioni, aggiungere le seguenti: e gli enti locali.

5. 2. Bressa, Amici, Boato, Leoni, Zaccaria, Mascia.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) individuare, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali, i livelli minimi essenziali di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti ad una misura massima di oneri burocratici che Stato e regioni possono imporre in ciascun settore di attività, da misurare, con metodi omogenei di analisi di impatto della regolazione, in termini di requisiti da possedere, di tempi effettivamente richiesti e in generale di costi, anche non finanziari, da sostenere per le imprese.

5. 5. Di Giandomenico.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali.

5. 6. Di Giandomenico.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione.

5. 4. Di Giandomenico.

Al comma 2, alla lettera f) dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

5) il consolidamento delle condizioni affinché il procedimento unico sia obbligatorio per gli utenti, così come per gli uffici comunali e per le pubbliche amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento unico per l'espressione di pareri, stabilendo pertanto che ogni atto rilasciato al di fuori del procedimento unico dal comune o da altre pubbliche amministrazioni sia inefficace;

6) l'affermazione del principio che tutte le norme settoriali contrastanti con il procedimento unico siano ricondotte a piena compatibilità con lo stesso procedimento unico;

7) la partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti coinvolti alle conferenze di servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, convocate per finalità istruttorie o per finalità decisorie dallo sportello unico per le attività produttive, stabilendo la possibilità legittima di assumere decisioni da parte dello sportello unico per le attività produttive anche in assenza delle pubbliche amministrazioni e degli enti convocati;

8) la partecipazione al procedimento unico anche dei gestori dei pubblici servizi chiamati ad esprimere pareri relativamente all'insediamento o modificazione di un impianto produttivo di beni e servizi, stabilendo l'obbligo di rispondere nei tempi determinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni e l'obbligo di partecipazione alle conferenze di servizi, pena il determinarsi del silenzio-assenso.

5. 1. Bressa.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) «l'istituzionalizzazione di uno specifico fondo da finanziare annualmente con legge per il raggiungimento della piena operatività degli sportelli unici. Le modalità di utilizzo di tale fondo, destinato all'informatizzazione delle procedure degli sportelli unici e per le procedure necessarie ad assicurare l'interoperabilità fra più amministrazioni, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica d'intesa con la Conferenza Unificata.

5. 3. Leoni, Bressa, Amici, Boato, Zaccaria, Mascia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

(Disposizioni in materia di avvio, scioglimento e trasformazione delle attività di impresa e delega al Governo).

Art. 5-bis.

1. L'avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimento di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze,

ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta rilasciati nell'ambito delle competenze delle Regioni e degli enti locali.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche.

Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare nell'esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

a) che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;

b) che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

c) che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

4. Sono abrogate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi.

5. 01. Di Giandomenico.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro i 90 giorni precedenti all'emanazione degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo invia alle Camere una relazione in cui sono indicate le disposizioni legislative in materia di pari opportunità, nonché le modalità con le quali si intende dare attuazione ai principi e criteri direttivi della delega di cui al presente articolo.

6. 1. Motta, Guerzoni, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Bellini, Rainisio, Innocenti, Diana, Mascia.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Riassetto normativo in materia di scuole non statali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di scuole non statali, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconduzione di tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;
- b) definizione delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento;
- c) definizione delle caratteristiche essenziali delle scuole non paritarie, con l'esclusione della possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle proprie delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- d) esclusione, per la attività sprovviste dei requisiti per ottenere la parità scolastica ovvero delle caratteristiche di cui alla lettera c), della possibilità di utilizzare la denominazione di scuola, nonché di essere sede per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
- e) conservazione delle disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in materia di sussidi e contributi alle scuole non statali da ricondursi, nell'ambito del sistema della legge 19 marzo 2000, n. 62, a favore delle scuole paritarie, assicurando alle scuole primarie già parificate livelli di contribuzione non inferiori a quelli fruiti in precedenza;
- f) abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 incompatibili con quelle della legge n. 62 del 2000;
- g) disciplina della fase transitoria connessa alla riconduzione delle scuole non statali delle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie, assicurando il completamento dei corsi già iniziati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

7. 01. Il Governo.

ART. 12.

Sopprimere il comma 9.

12. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 9, capoverso, sostituire le parole: forza del , con le seguenti: eccedenza rispetto alla misura di cui al.

12. 2. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 267 del 19 agosto 2000).

1. All'articolo 271 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: «e sue federazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI);

b) al comma 2, dopo le parole: «e sue federazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI).

14. 01. Nespoli.

ART. 15.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

15. 2. Leoni, Marone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'AIR, oltre che esaminare in via preventiva le varie opzioni di intervento normativo, deve anche accertare l'assenza di alternative allo stesso intervento normativo, ivi compresa la possibilità di intervenire con meccanismi di auto-regolazione e coregolazione, ovvero con una migliore attuazione della normazione già esistente.

15. 13.Di Giandomenico.

Al comma 3, sopprimere le parole: e i casi di esenzione di cui al comma 8.

15. 7.Di Giandomenico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel primo biennio, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione dell'AIR e della VIR è limitata ai provvedimenti normativi che abbiano un impatto diretto sulle attività produttive.

15. 9.Di Giandomenico.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche;

15. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La coerenza e la omogeneità dei metodi di AIR a livello statale e regionale, e tra le diverse regioni, sono assicurate con gli strumenti di intesa e di accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.

15. 10.Di Giandomenico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In sede di AIR e di VIR, in ordine alle materie aventi un impatto sul sistema delle imprese, è valorizzata la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali interessate all'introduzione della nuova regolazione e alla verifica del suo impatto. Le forme stabili di consultazione sono connesse ai meccanismi di AIR preventiva e a quelli di monitoraggio successivo delle riforme introdotte. Gli interessati possono fornire studi, analisi, previsioni ed in genere elementi istruttori e conoscitivi di supporto per la predisposizione dell'attività normativa.

15. 11.Di Giandomenico.

Al comma 7, alle parole: L'amministrazione competente, *premettere le seguenti:* Nel primo biennio di applicazione, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 12.Di Giandomenico.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

15. 8.Di Giandomenico.

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

15. 5. Bressa, Leoni, Boato, Zaccaria, Marone.

Al comma 14, alinea, sostituire la parola: 1970 *con la seguente:* 1948.

Conseguentemente, allo stesso articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, sostituire la parola: 1970» con la seguente: 1948»;

b) al comma 16, sostituire la parola: 1970» con la seguente: «1948».

15. 3.Marone.

Al comma 17, lettera b), dopo le parole: riparto di giurisdizione, aggiungere le seguenti: e quelle concernenti la difesa e la sicurezza nazionale.

15. 1. Il Governo.

Sopprimere il comma 18.

15. 4. Boato, Bressa, Leoni, Zaccaria, Marone, Mascia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229, in materia di analisi di impatto della regolamentazione da parte delle autorità amministrative indipendenti).

1. L'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è sostituito dal seguente:

Art. 12.

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano di metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione dei principali atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 adottano, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e previa adeguata sperimentazione di durata non superiore a tre anni, una procedura contenente i criteri per l'individuazione dei principali atti da sottoporre all'analisi dell'impatto della regolamentazione e le modalità di effettuazione dell'analisi stessa.

3. Le autorità di cui al comma 1 presentano al Parlamento, all'interno della Relazione annuale, un resoconto sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione.

4. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

15. 01. Il Governo.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 2. Guerzoni, Leoni, Gasperoni, Cordoni, Amici, Innocenti, Motta, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Boato, Sgobio, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 4. Guerzoni, Leoni, Gasperoni, Cordoni, Amici, Innocenti, Motta, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Boato, Sgobio, Mascia.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: In ogni caso aggiungere le seguenti: fatta eccezione per il contratto collettivo del comparto regioni ed autonomie locali,.

17. 1. Amici, Bressa, Boato, Leoni, Zaccaria, Mascia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo la parola: esclusivamente aggiungere le seguenti: , se più favorevole,.

17. 3. Guerzoni, Leoni, Gasperoni, Cordoni, Amici, Innocenti, Motta, Bellini, Rainisio, Trupia, Diana, Boato, Sgobio, Mascia.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(*Modifica al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*).

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simbolo a dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture delle quali può individuarsi la persona fisica interessata».

17. 01. Il Governo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(*Proroga delle convenzioni di cui alla legge 26 novembre 1993, n. 489 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, prima comma della legge 26 novembre 1993, n. 489 e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata.

***17. 02.** Sterpa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(*Proroga delle convenzioni di cui alla legge 26 novembre 1993, n. 489 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma della legge 26 novembre 1993, n. 489 e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata.

***17. 03.** Mongiello.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(*Semplificazioni amministrative per imprese eco-certificate*).

1. Le soglie dimensionali previste dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono più alte del 30 per cento per i progetti di modifica degli impianti di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni 14001 e del 50 per cento per i progetti di modifica degli impianti di imprese registrate secondo il Regolamento comunitario 761/2001 (emas).

2. Le autorità e gli enti competenti sono tenuti a concordare la periodicità e la modalità dei controlli ambientali nel campo della tutela delle acque, dei rifiuti e dell'inquinamento atmosferico ed acustico

nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale adottato dalle imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni 14001 o registrate secondo il Regolamento comunitario 761/2001 (emas).

17. 04.Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43).

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il capoverso 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-*bis*. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento *ad personam* nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel ruolo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso.

17. 05.Di Giandomenico.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2, somma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2006».

19. 1.Il Governo.

ART. 21.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

21. 1. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Zaccaria, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

21. 2. Colasio, Bressa.